



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 221**  
**Stagione Sportiva 2014/2015**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 205/A e 206/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2015**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Massimo Ciaccolini)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Felice Belloli)**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 130pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Raffaele BASILE, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD FUTSAL TERNANA e della società ASD FUTSAL TERNANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Raffaele BASILE, violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 ter, punto 2, delle NOIF in relazione al rapporto d'immedesimazione organica, per le omissioni poste in essere dalla società ASD FUTSAL TERNANA, riguardanti la mancata formalizzazione ed il mancato deposito presso la Divisione Calcio A5 dell'accordo economico della calciatrice Jessica Federico Spinola;

società ASD FUTSAL TERNANA per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele BASILE in proprio e nell'interesse della società ASD FUTSAL TERNANA in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Raffaele BASILE e di € 400,00 di ammenda nei confronti della società ASD FUTSAL TERNANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 4 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Riccardo Marchini, calciatore tesserato per la società GSD PIANOSCARANO 1949 nella stagione sportiva 2013/2014, del Sig. Simone Pascale, calciatore tesserato per la società GSD PIANOSCARANO 1949 nella stagione sportiva 2013/2014 e della società GSD PIANOSCARANO 1949, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Riccardo Marchini per non aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, aderito a due inviti, disposti dal Collaboratore Federale Delegato, per i giorni 11 e 17 ottobre 2014, per essere auditato, senza fornire giustificazioni in merito;

Sig. Simone Pascale per non aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, aderito a due inviti, disposti dal Collaboratore Federale Delegato, per i giorni 11 e 17 ottobre 2014, per essere auditato, senza fornire giustificazioni in merito;

società GSD PIANOSCARANO 1949 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo Marchini, dal Sig. Simone Pascale e dal Sig. David Maurizi nell'interesse della società GSD PIANOSCARANO 1949 in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in gare ufficiali nei confronti del Sig. Riccardo MARCHINI, di 2 giornate di squalifica in gare ufficiali nei confronti del Sig. Simone PASCALE e di € 160,00 di ammenda nei confronti della GSD PIANOSCARANO 1949;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio